



## Circolare 2006/2

---

13 novembre 2006

---

### **Interpretazione dell'art. 7 LRD, in particolare la conservazione elettronica dei documenti**

Secondo l'art. 7 cpv. 1 LRD, l'intermediario finanziario deve allestire (e conservare) la sua documentazione in modo da consentire a terzi con competenze specifiche, ci si riferisce in particolare al revisore e all'istanza di vigilanza (l'Autorità di controllo per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti o l'OAD per i suoi affiliati), di formarsi un giudizio attendibile sull'ottemperanza alle disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro. L'art. 7 cpv. 2 LRD prevede che l'intermediario finanziario deve conservare la documentazione in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

Già nel 2004, l'Autorità di controllo ha deciso che era ammissibile che un intermediario finanziario direttamente sottoposto alla vigilanza dell'Autorità di controllo conservasse la documentazione unicamente in forma elettronica, purché rispettasse le condizioni poste dall'Ordinanza del 24 aprile 2002 sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio (RS 221.431) e in particolare l'art. 3 di questa Ordinanza, il quale prevede che i libri di commercio devono essere tenuti e conservati e i documenti contabili e la corrispondenza d'affari rilevati e conservati in modo che un'eventuale modifica sia constatabile.

Per rispettare l'art. 7 cpv. 2 LRD, l'intermediario finanziario deve inoltre conservare la documentazione in Svizzera. Questa condizione è necessaria poiché, se i documenti sono conservati all'estero, l'intermediario finanziario non può garantire di poter rispondere entro un congruo termine alle richieste d'informazioni delle autorità. Soltanto in questo modo è possibile rispettare anche la seconda condizione dell'art. 7 cpv. 2 LRD, ovvero la possibilità di effettuare un sequestro entro un congruo termine. Infatti, se il sequestro deve essere fatto all'estero, occorre rispettare le condizioni e i termini di assistenza giudiziaria, ciò significa che l'esecuzione del sequestro sarà soggetta a tempi aleatori.

Per ciò che concerne i documenti conservati in forma elettronica, è necessario esigere che il server sul quale sono conservati i documenti in modo elettronico, sia situato in Svizzera. Nel caso contrario, l'intermediario finanziario deve disporre in Svizzera di una copia su carta dei documenti pertinenti o di una copia in formato elettronico. Sia la copia fisica che la copia

elettronica devono sempre essere attuali, in particolare la documentazione relativa alle transazioni. In regola generale questo è il caso delle copie che vengono aggiornate mensilmente.

Se l'intermediario finanziario riesce a dimostrare che le possibilità di sequestro effettuato dalle autorità penali svizzere sono garantite dallo Stato in cui si trova il server e in cui è conservata la documentazione, allora gli sarà permesso di rinunciare a detenere in modo permanente una copia della documentazione in Svizzera. Egli dovrà però impegnarsi verso l'istanza di vigilanza ad avere in Svizzera, per la data del controllo che viene fissata dal revisore o dall'istanza di vigilanza, una copia in formato elettronico o cartaceo dell'insieme della documentazione pertinente. La prova della possibilità di sequestro penale può derivare in particolare dall'esistenza di una convenzione di assistenza giudiziaria fra la Svizzera e lo Stato in cui si trovano il server e la documentazione.

Questa interpretazione dell'art. 7 cpv. 2 LRD è applicabile a tutti gli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo. Essa costituisce d'altronde lo standard minimo presente nei regolamenti degli OAD per ciò che concerne la questione della conservazione dei documenti.